



**SENATO DELLA  
REPUBBLICA**

**V COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
BILANCIO**

**EMENDAMENTI UDIR**

**AS 2505**

**Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico-19 (AS 2505)**



## Emendamenti

- **Mobilità' dirigenti scolastici: sostegno a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni;**
- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici**
- **Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;**
- **Dimensionamento scolastico: conferma a regime norma in Legge di Bilancio;**
- **Reclutamenti Dirigenti Scolastici;**



**Articolo 19.**  
**(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)**

**Articolo 19 bis**

- **Mobilità' dirigenti scolastici deroga al parametro del 30% sulla mobilità interregionale;**

“In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.”

**MOTIVAZIONE:** la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

**Articolo 19 ter**

- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;**

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.

**MOTIVAZIONE:** la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

**Articolo 19 quater**

- **Reclutamenti Dirigenti Scolastici;**

Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

**MOTIVAZIONE:** [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.

## Articolo 30.

### (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

- **Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;**

All'articolo 30, inserire il seguente comma 2:

*Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.*

**MOTIVAZIONE:** la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziali in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e per la prima media.

All'articolo 30, inserire il seguente comma 3:

- **Sedi scolastiche normo dimensionate;**



All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".

**MOTIVAZIONE:** la norma intende mettere a regime quanto disposto dall'ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19, con più di 500 alunni, a fronte del finanziamento previsto per i soli prossimi due anni scolastici rendendola di fatto inapplicabile